

I REGISTRI DELLE APS

A CURA DI
MARCO LIVIA

Roma 17 luglio 2014

Analisi delle procedure di accreditamento delle Aps

Definizione di APS

(l. 383/2000 art.2 c.1)

Le associazioni di promozione sociale sono considerate quelle realtà organizzative costituite al fine di svolgere attività di *utilità sociale* a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Aps iscritte al registro nazionale

- Sono 164 le associazioni iscritte
- La prima revisione del registro, terminata di recente, ha portato alla cancellazione di 14 associazioni.

Attuazione della Legge 383/2000 recepimento regionale

Anno di istituzione del registro delle APS




Tipo di legge



La Regione Lombardia è stata la prima a varare un Testo unico del Terzo settore



Legenda: Tipo di legge

-  Non presente
-  Non specifica (es. Legge finanziaria)
-  Specifica (es. Legge regionale Aps)

Modifiche legislative

Riordino e integrazione della normativa regionale



Nel 2012 la Regione Liguria ha emanato il Testo Unico del Terzo Settore, semplificando i criteri d'iscrizione ai registri. Processo di riforma che ha visto la partecipazione delle realtà del Terzo del Settore ligure

ISCRIZIONE



Bassa definizione identitaria


- Concetto di utilità sociale non definito in modo compiuto: l'utilità sociale è documentata da un elenco di sedi presenti sul territorio e da una autocertificazione delle attività svolte;
- Anche il riferimento a terzi beneficiari delle azioni delle Aps è ambiguo.

Tutto ciò si riflette sulla definizione di criteri d'iscrizione ai registri (nazionale e regionali) generici, centrati su criteri spazio-temporali, che non consentono di valutare le finalità pro-sociale delle Aps.



Eterogeneità nei criteri d'iscrizione

Tempo di attività

Copertura territoriale



Legenda: Tempo di attività (mesi)



Legenda: Copertura territoriale




E l'utilità sociale?

- L'utilità sociale si riduce ad una autocertificazione da parte del legale rappresentate, da allegare alla domanda d'iscrizione, in cui sono elencate le attività realizzate dall'Aps nel periodo di tempo preso in considerazione

Verifica dell'attività sociale delle Aps

Certificazione dell'attività sociale




Le attività e i fini sociali delle Aps sono attestate da una relazione del legale rappresentante. Spetta agli enti locali (*in primis*, Regioni e Comuni) verificare l'autenticità delle dichiarazioni rese

La corsia preferenziale: le articolazioni territoriali delle Aps nazionali

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 consente alle associazioni del registro nazionale di iscrivere nel registro le loro articolazioni territoriali (sedi operative, strutture periferiche, circoli, etc.) con la sola dichiarazione del legale rappresentante in cui si elencano le sedi territoriali affiliate. Queste sedi locali sono direttamente iscritte nei registri locali senza alcuna istruttoria.

Gli archivi presenti in rete



La maggior parte delle regioni hanno pubblicato gli archivi on-line. Le modalità di accesso e visualizzazione dei registri digitali varia da Regione a Regione. Nella maggior parte dei casi gli archivi si presentano come file, di diverso formato (xls, pdf, csv etc.), scaricabili. In altre regioni, invece, si sono attivate procedure di ricerca e consultazione tramite motori di ricerca (Lombardia, Puglia, Lazio e Prov. di Bolzano) e open data (Liguria)

La totalità degli archivi presenti in Internet sono organizzati in elenchi in cui sono riportati i recapiti delle associazioni e di rado il loro codice fiscale.

CONTROLLO E REVISIONE DEI REGISTRI



Controllo dell'operatività delle Aps

I controlli delle Aps iscritte ai registri sono finalizzati all'accertamento dell'effettiva operatività delle associazioni. I controlli si limitano ad accertare l'esistenza della sede all'indirizzo indicato e che la sede sia attiva e abbia una struttura d'ufficio: contratti d'affitto, utenze, fatture per acquisto di strumentazione e di materiale d'ufficio...

Si tratta di visite formali che non entrano nel merito sull'effettiva attività sociale svolta attraverso le attività delle sedi territoriali.

Tipo di controlli


- Indiretti attraverso la documentazione allegata alle domande d'iscrizione e all'analisi delle fonti internet (es. aggiornamento dei contenuti del sito internet dell'associazione)
- Diretti con visite ispettive *in loco* da parte degli ispettori del lavoro per verificare la presenza della sede nell'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione e con verifiche contabili e amministrative da parte dell'Agenzia delle Entrate (mod. EAS)

Verifica dei requisiti Aps Albi regionali: controlli *ex post* e formali

- La verifica delle attività realizzate dalle associazioni iscritte agli albi regionali si basano su un accertamento d'ufficio di congruità rispetto a date e luoghi in cui sono stati realizzati gli eventi indicati nella relazione delle attività allegata alla domanda d'iscrizione al registro.

I sistemi di controllo delle Aps

I sistemi di controllo sulle attività espletate *risultano indeterminati nei modi e nelle forme di valutazione dei benefici sociali/collettivi prodotti*. Ciò che rileva, tanto nei controlli esercitati *ex ante* quanto in quelli *ex post*, è essenzialmente il rispetto, da parte delle organizzazioni non lucrative, dei vari requisiti di carattere organizzativo/strutturale, nonché di tipo funzionale che siano prescritti dalla normativa speciale




[Isfol -Maltoni 2010: 98-99]

A rendere più difficili i controlli di merito:

- Carenza di personale e risorse (economiche e strumentali) per le verifiche;
- Debole coordinamento tra i soggetti preposti al controllo (Assenza di una cabina di regia nazionale)
- Registri disomogenei nei contenuti e nelle chiavi di ricerca (non obbligatorietà del codice fiscale)
- Bassa informatizzazione e messa in rete dei registri (progetto SIONP)

Revisione dei Registri

Periodo di revisione



Legenda: Periodo di revisione (mesi)

- Non presente
- 12
- 24
- 36
- 60
- Non specificato

Diffomità nei periodi di revisione dei registri regionali e, in molti casi, difficoltà nel rispettare i tempi di revisione, per i problemi summenzionati.

La revisione del registro nazionale prevista per il 2002 è iniziata nel 2011.

Conferenza Stato-Regioni del 2010

In tema di controlli le principali difficoltà per un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza da parte degli uffici competenti sono dovute ad una cronica carenza di personale, di risorse economiche e di tempo che non consente di svolgere controlli che non siano meramente formali.

Non agevola, inoltre, la mancanza di una precisa procedura di revisione definita dalla normativa [...]

Le problematiche sopra evidenziate creano, tuttavia, alcune difficoltà. Infatti, laddove non siano state adottate metodologie di controllo approfondite e regolari nel tempo è ostacolata la possibilità di riscontrare le eventuali incongruenze tra le previsioni normative e le attività svolte dalle organizzazioni iscritte, con la conseguenza che i registri corrono il rischio di essere percepiti come un mero elenco di organizzazioni sulle quali grava più di un'incognita e non degli efficaci strumenti di rappresentazione delle corrette organizzazioni di volontariato.

[Conferenza delle Regioni 2010: 40]

PROPOSTE



Revisione dei Registri

- ✓ Cogliere l'occasione del Disegno di Legge Delega per ridefinire la legislatura delle Aps in direzione di una normativa quadro del Terzo Settore armonizzata sia a livello nazionale che a livello regionale
- ✓ Uniformare i registri regionali nei criteri d'iscrizione e nelle procedure di controllo e revisione degli albi
- ✓ Definire sistemi di controllo incentrati sulla rendicontazione sociale delle attività (Bilancio Sociale e di Missione) possibilità di istituire un servizio ispettivo annuale auto-gestito sulla scorta di quello delle imprese cooperative
- ✓ Informatizzare e mettere in relazione gli archivi e i registri del Terzo Settore
- ✓ Rivedere il sistema di iscrizione delle articolazione territoriali delle Aps Nazionali
- ✓ Istituire un Ente di Coordinamento Nazionale (Ex Agenzia per il Terzo Settore) per l'elaborazione e l'armonizzazione degli strumenti di analisi e di monitoraggio del Terzo Settore
- ✓ Definire indicatori quantitativi e qualitativi che permettano di valutare in modo scientifico il Valore Aggiunto Sociale che l'operato delle APS creano sui territori e nei confronti dei cittadini



VIA E. BEZZI, 23
TEL. 06.5840513
FAX 06.5840411
MARCO.LIVIA@ACLI.IT
WWW.IREFRICERCHE.IT

0 | Riferiment